



**SPECIALE REFERENDUM ABROGATIVI 2011**

## Sommaro

<i>Premessa</i> .....	4
<i>Cos'è un referendum</i> .....	4
<i>Tipi di referendum</i> .....	5
referendum abrogativo.....	5
referendum consultivo.....	5
referendum approvativo (c.d. costituzionale o confermativo).....	6
<i>Fasi per lo svolgimento</i> .....	6
<i>Ufficio Centrale per il referendum</i> .....	7
<i>Il quorum</i> .....	8
<i>PER COSA SI VOTA</i> .....	9
<i>IL TESTO DEI QUESITI</i> .....	10
REFERENDUM N. 1.....	10
REFERENDUM N. 2.....	12
REFERENDUM N. 3 (nuovo testo).....	13
REFERENDUM N. 4.....	15
<i>QUANDO SI VOTA</i> .....	18
<i>CHI HA DIRITTO AL VOTO</i> .....	18
◆ <i>L'ELETTORE RICORDI</i> .....	19
<i>I documenti per votare</i> .....	19
<i>Orario degli Uffici per il rilascio di duplicati</i> .....	21
<i>Documento di identità scaduto</i> .....	23
<i>Ammissione degli elettori alla votazione</i> .....	24
<i>AMMISSIONE AL VOTO CON PROCEDURA SPECIALE</i> .....	26
Degenti in ospedali e case di cura.....	27
Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità.....	27
Detenuti presso luoghi di reclusione o custodia preventiva.....	28
Componenti dei seggi; rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori del/dei referendum presso la sezione, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi.....	29
Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.....	29
<i>Voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali</i> .....	30
Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione.....	33
<i>Voto assistito - Elettori portatori di handicap grave</i> .....	34
Voto di elettore fisicamente impedito.....	34
Voto di elettore portatore di handicap.....	37
voto di elettore non deambulante.....	37
voto in base ad attestazione del sindaco o sentenza.....	38



Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali .....	38
<i>CHI VOTA, DOVE - TABELLA RIEPILOGATIVA</i> .....	41
<i>Come si vota</i> .....	45
Sul territorio nazionale .....	45
All'estero .....	46
<i>Fac-simile di scheda</i> .....	49
<i>L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE</i> .....	50
Disponibilità dei locali scolastici per l'allestimento dei seggi .....	50
<i>Tipologia del seggio</i> .....	50
Seggio ordinario .....	50
Seggio speciale .....	51
Come sono composti i seggi .....	52
Onorario .....	53
Presidente di seggio .....	53
Funzioni del Presidente .....	53
Vice Presidente .....	54
Segretario .....	54
Scrutatori .....	54
Rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum .....	56
<i>Sanzioni penali</i> .....	57
<i>Il divieto di introdurre telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini nelle cabine elettorali</i> .....	58
<i>Permessi elettorali per l'esercizio del diritto di voto</i> .....	59
<i>Riposi compensativi per le funzioni svolte presso i seggi</i> .....	59
riposi compensativi - tabella riepilogativa .....	62
Attestazione da presentare al datore di lavoro .....	62
liquidazione degli onorari ed esenzione fiscale .....	64
<i>SCRUTINIO</i> .....	65
Spoglio e registrazione dei voti .....	65
<i>CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI</i> .....	66
<i>Statistiche e curiosità</i> .....	68
<b>CORPO ELETTORALE</b> .....	68
Tabella componenti seggio .....	70
<i>APPENDICE NORMATIVA</i> .....	71



## **Premessa**

**Domenica 12 e lunedì 13 giugno**, si svolgeranno le operazioni di voto per quattro referendum abrogativi:

Il primo quesito sulla privatizzazione dell'acqua riguarda le modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

Il secondo quesito riguarda la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito.

Il terzo quesito, riformulato, riguarda l'abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare.

Il quarto quesito riguarda l'abrogazione di norme della legge in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale.

Le norme per lo svolgimento dei referendum sono contenute nella legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni e, per quanto non è stato disciplinato dalla predetta legge, nel testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

## **Cos'è un referendum**

La parola latina "Referendum" (gerundio di refero) indica lo strumento, attraverso il quale il corpo elettorale viene consultato direttamente su temi specifici: è il più importante istituto di democrazia diretta in quanto prevede l'intervento diretto del popolo nell'esercizio dell'indirizzo politico senza il tramite dei suoi rappresentanti.

In Italia il referendum è disciplinato dagli artt. 75, 132, 138 della Costituzione; non sono ammessi i referendum per leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati.

### ***Tipi di referendum***

Il nostro ordinamento prevede tre tipi diversi di referendum:

- Abrogativo
- Consultivo
- Costituzionale o confermativo

Vi sono anche delle forme di referendum che possono essere svolte a livello regionale, comunale o locale.

#### *referendum abrogativo*

Questo tipo di referendum (disciplinato dall'articolo 75 della Costituzione), viene indetto per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, e può essere richiesto da cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La richiesta deve essere depositata tra il 1° gennaio e il 30 settembre ed i quesiti devono essere formulati in modo chiaro, così da permettere agli elettori di esprimere il loro consenso.

In caso di ammissione, a seguito dell'esame della Corte Costituzionale, ricevuta la comunicazione della sentenza, il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indirà il referendum fissando la data di convocazione dei comizi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Se si verifica il caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum è automaticamente sospeso e il procedimento riprenderà dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni.

#### *referendum consultivo*

questo tipo di referendum è disciplinato dall'articolo 132 della Costituzione, attraverso il quale si può disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate.

*referendum approvativo (c.d. costituzionale o confermativo)*

Il referendum approvativo trae fondamento dall'articolo 138 della Costituzione che disciplina il procedimento di formazione delle leggi costituzionali.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali possono essere sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti non si effettua il referendum. Nella storia della nostra Repubblica vi è stato un solo referendum approvativo, o "confermativo", quando i cittadini italiani sono stati chiamati ad esprimersi sulla riforma Costituzionale sul federalismo.

Il referendum costituzionale è valido indipendentemente dal raggiungimento di un quorum, cioè, contrariamente ai referendum abrogativi non è necessario che voti la maggioranza degli aventi diritto.

**Fasi per lo svolgimento**

Il referendum si svolge attraverso le seguenti fasi (a carattere generale):

- Iniziativa, richiesta: deve provenire da 500.000 elettori o da 5 Consigli regionali. Nel caso di referendum consultivo devono farne richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate. I promotori devono presentarsi alla cancelleria della Corte di Cassazione e indicare l'articolo o la legge per cui intendono raccogliere le firme.
- Raccolta delle sottoscrizioni: Occorre usare la modulistica appropriata. Ogni facciata iniziale deve contenere il quesito da sottoporre a votazione. I moduli per la raccolta delle firme sul referendum devono essere preventivamente vidimati e le firme, con le generalità di chi sottoscrive, devono essere autenticate da un notaio o soggetto giuridicamente autorizzato (art. 14 legge 53/1990).
- Controllo di legittimità: L'Ufficio Centrale per il referendum, istituito presso la Corte di Cassazione, deve esprimersi sulle eventuali irregolarità della richiesta procedendo ad una verifica sulla regolarità ed il numero

necessario delle firme: se il controllo ha esito positivo invia tutto alla Corte Costituzionale che dovrà esprimere un giudizio di ammissibilità del referendum proposto, controllando a sua volta se la legge di cui si chiede l'abrogazione può essere oggetto di referendum e se il quesito è espresso in modo chiaro.

- Controllo di legittimità costituzionale: La Corte Costituzionale deve poi decidere sulla legittimità costituzionale delle richieste.
- Indizione: il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, fissa la convocazione degli elettori a votare, per le richieste ammesse, in una delle domeniche comprese tra il 15 aprile e il 15 giugno per il referendum abrogativo. Se si verifica il caso di scioglimento anticipato delle Camere, il referendum è automaticamente sospeso e il procedimento riprenderà dal 365° giorno successivo alla data delle elezioni. Nel caso del referendum consultivo, il Presidente della Repubblica fissa la convocazione degli elettori entro tre mesi dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara la legittimità della richiesta. Nel caso di referendum approvativo l'indizione avviene con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all'emanazione del decreto di indizione.
- votazione e scrutinio: la consultazione popolare referendaria si svolge secondo le modalità stabilite per le elezioni politiche. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Per il referendum approvativo, non è necessario raggiungere il quorum perché sia valido. In altre parole non è necessario che vada a votare la metà più uno degli aventi diritto al voto.

### **Ufficio Centrale per il referendum**

Ufficio Centrale per il referendum:

presso la Corte di Cassazione, è costituito l'Ufficio Centrale, composto dai tre presidenti di sezione della Corte di Cassazione più anziani e tre consiglieri più anziani di ciascuna sezione, il più anziano dei tre presidenti presiede l'Ufficio.

Decide sulla legittimità della richiesta; contesta eventuali irregolarità; comunica la decisione al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle





Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Corte Costituzionale.

Procede alla proclamazione dei risultati del referendum, attestando che la legge di revisione della Costituzione o la legge sottoposta a referendum ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore al numero di voti negativi.

Ufficio provinciale per il referendum:

presso il Tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo di provincia, è costituito l'Ufficio composto da tre magistrati, nominati dal Presidente del Tribunale, dei tre il più anziano assume le funzioni di presidente; le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del Tribunale.

Sulla base dei verbali di scrutinio, dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati (dopo aver provveduto al riesame di voti contestati e provvisoriamente non assegnati) del/dei referendum; redige verbale di tutte le operazioni, in tre copie, e ne invia una copia all'Ufficio Centrale per il referendum che a sua volta procederà alla proclamazione dei risultati.

Il Presidente della Repubblica in base al verbale trasmesso dall'Ufficio Centrale, con D.P.R. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, procede alla promulgazione della legge se l'esito è favorevole.

Se invece l'esito è negativo, ovvero la legge non viene abrogata, la comunicazione del risultato del referendum è il Ministro di Grazie e Giustizia che cura la pubblicazione del risultato medesimo, sempre nella Gazzetta Ufficiale.

### ***Il quorum***

La parola "*quorum*" - sempre di provenienza latina (derivato dalla frase "quorum maxima pars") - significa numero legale, maggioranza, che sono istituti ancora oggi fondamentali negli organi e nelle decisioni collegiali.

L'articolo 75 della Costituzione (quarto comma) stabilisce che per la validità del referendum deve aver partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, pertanto, la proposta referendaria è approvata, se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi ovvero se si raggiunge la metà più uno dei voti espressi (50%+1). Nel caso di assoluta parità tra "sì" e "no", infatti, il referendum sarebbe respinto.



**PER COSA SI VOTA**

Si vota per quattro referendum abrogativi concernenti

- 1) Referendum popolare n. 1 – scheda di colore **ROSSO** (codice pantone: Rubine red U) -- “Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione”;
- 2) Referendum popolare n. 2 – scheda di colore **GIALLO** (codice pantone: Yellow U) -- “Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all’adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma”;
- 3) Referendum popolare n. 3 - scheda di colore **GRIGIO** (codice pantone: 422 U) -- “Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare”;
- 4) Referendum popolare n. 4 - scheda di colore **VERDE CHIARO** (codice pantone: 375 U) -- “Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte Costituzionale”.

**I referendum sono elencati nell’ordine in cui le relative richieste sono state depositate presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Pertanto tale ordine, portato a conoscenza dei Presidenti di seggio, dovrà essere osservato per le operazioni di scrutinio da parte degli uffici elettorali di sezione, secondo quanto disposto dall’articolo 20 – ultimo comma – della legge 25 maggio 1970, n. 352.**

Su ogni scheda referendaria vengono riportati il numero del referendum, la denominazione ed il quesito così come approvati dall’Ufficio centrale per il referendum.

**IL TESTO DEI QUESITI****REFERENDUM N. 1**

**[scheda di colore ROSSO (codice Pantone: Rubine red U)].**

**Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione.**

« Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art. 15 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, nel testo risultante a seguito della sentenza n. 325 del 2010 della Corte costituzionale? »

**Testo del quesito:** (135 parole; 775 caratteri - spazi esclusi)

Questo quesito riguarda l'affidamento e la gestione dei servizi idrici (o privatizzazione dell'acqua) per il quale, nel 2010, il Governo ha varato una norma che costringe le aziende pubbliche a dismettere buona parte del loro capitale a favore dei privati entro il 2011. Il quesito referendario propone l'abrogazione dell'articolo 23bis del "decreto Ronchi". Il tema non riguarda la proprietà dell'acqua - bene primario a cui tutti possiamo e dobbiamo accedere - che rimane comunque un bene pubblico, come peraltro pubblici restano gli acquedotti (come stabilito dall'articolo 144 del D. Lgs. 152/06 e dal decreto Ronchi) ma la privatizzazione della gestione dell'acqua, cioè della gestione dei cosiddetti "servizi idrici".



Tali servizi sono affidati ai Comuni, associati in ATO<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> L'Ambito Territoriale Ottimale (ATO), è un territorio su cui sono organizzati servizi pubblici integrati, ad esempio quello idrico o quello dei rifiuti. Tali ambiti sono individuati dalle Regioni con apposita

Secondo quanto previsto dalla legge gli ATO saranno aboliti e sostituiti con dei nuovi soggetti, decisi a livello Regionale. Il decreto Ronchi stabilisce che gli ATO dovranno affidare i servizi idrici in concessione, attraverso gare aperte sia ad aziende pubbliche che ad aziende private, oppure costituire un Partenariato Pubblico-Privato: un'azienda pubblica che selezioni con gara un'azienda privata cui cedere almeno il 40% della società.

Se vince il Sì, gli ATO non sarebbero più obbligati a indire le gare entro il 31 dicembre 2011, come stabilito dal decreto Ronchi, né a cedere ai privati parti delle quote azionarie entro il 2013.

Gli ATO potrebbero comunque cedere ai privati parte delle azioni delle società di gestione delle risorse idriche, ma non avrebbero più l'obbligo di farlo nei termini stabiliti dal Decreto Ronchi.

Se vince il No, gli ATO che non hanno ancora proceduto ad affidamento o hanno affidato la gestione del servizio idrico a società a capitale totalmente pubblico dovranno trasformarsi in società miste con capitale privato almeno al 40% entro il 31 dicembre 2011. Le società miste presenti in Borsa dovranno diminuire la quota di capitale pubblico al 40% entro giugno 2013 e al 30% entro la fine del 2015.



- Il voto **"SI"**, tracciato sulla scheda, **indica la volontà di abrogare la normativa** richiamata dal quesito referendario.
- Il voto **"NO"**, tracciato sulla scheda, **indica la volontà di mantenere la vigente normativa** richiamata dal quesito referendario.

---

legge regionale (nel caso del Servizio Idrico Integrato con riferimento ai bacini idrografici), e su di essi agiscono le Autorità d'Ambito, strutture con personalità giuridica che organizzano, affidano e controllano la gestione del Servizio Integrato.

Secondo la legge 42/2010, gli ATO dovrebbero essere aboliti entro marzo 2011 e le funzioni dovrebbero essere riattribuite dalle Regioni. La tematica è tuttavia connessa anche con i prossimi referendum riguardanti l'acqua (ed in generale i Servizi Pubblici).

**REFERENDUM N. 2****[scheda di colore GIALLO (codice Pantone: Yellow U)]****Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma.**

« Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell'art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale", limitatamente alla seguente parte: "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito" ? »

*Testo del quesito: (39 parole; 234 caratteri - spazi esclusi)*

Questo quesito riguarda sempre la *privatizzazione dell'acqua* e in particolare la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. In questo caso agli elettori viene chiesta una parziale abrogazione della norma.

Il quesito referendario propone l'abrogazione del comma 1 dell'art. 154 del Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", nella parte relativa "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito". Si tratta di una norma che stabilisce che la tariffa per l'erogazione dell'acqua venga calcolata prevedendo una remunerazione per il capitale investito dal gestore, fino a un massimo del 7%, quota di cui fanno parte sia i profitti che gli oneri finanziari derivanti dai prestiti, senza alcun collegamento a logiche di reinvestimento per il miglioramento qualitativo del servizio stesso.

La tariffa del servizio idrico (decisa dagli ATO), per legge, non comprende il valore dell'acqua, ma solo i costi del servizio.

Di fatto, l'acqua rimanendo un bene comune e pubblico, verrebbe affidata nella sua gestione a società private scelte dagli enti locali attraverso gare pubbliche; e poiché attualmente, per la sua gestione, le aziende pubbliche





sono spesso in perdita e il governo vorrebbe smaltire questo costo diminuendo gli investimenti sulla rete idrica (*alcune bollette gestite da aziende private hanno già subito un corposo aumento, secondo alcuni, del 300%; inoltre, le reti idriche sono antiquate e una maggiore efficienza non giustifica quasi mai gli enormi investimenti da apportare tenuto conto che in alcune Regioni italiane circa il 60% delle risorse idriche viene disperso a causa del cattivo stato delle tubazioni*), ovviamente, potrebbe avere come effetto l'aumento dei prezzi dell'acqua.

- Il voto **"SI"**, tracciato sulla scheda, **indica la volontà di abrogare la normativa** richiamata dal quesito referendario.
- Il voto **"NO"**, tracciato sulla scheda, **indica la volontà di mantenere la vigente normativa** richiamata dal quesito referendario.

### *REFERENDUM N. 3 (nuovo testo)*

**[scheda di colore GRIGIO (codice Pantone: 422 U)]**



### **Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare.**

«Volete voi che siano abrogati i commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto legge 31/03/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 n. 75?».

*Testo del quesito: ( 26 parole – 128 caratteri spazi esclusi)*

Con la legge n. 99/2009 e con il decreto legislativo n. 31/2010 il Governo ha stabilito norme in tema di ripresa dell'Energia nucleare in Italia a seguito delle quali sono state raccolte le firme per il referendum circa l'abrogazione di dette norme.

Con l'introduzione di un emendamento al "decreto omnibus" 2011, convertito in legge il 26 maggio, il Governo intendeva modificare ulteriormente la normativa vigente, ovvero il decreto legge 34/2011 (oggetto del terzo quesito referendario), il cui emendamento, attraverso il comma 8 dell'articolo 5 sospendendo, ma non escludendo, per dodici mesi la "definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed



*esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare*", abrogando diverse disposizioni, fra cui quelle relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, concedeva al Governo di tornare eventualmente in seguito sulla questione dell'uso dell'energia nucleare in Italia. Tuttavia, l'Ufficio centrale della Cassazione, con proprio provvedimento in data 1 giugno 2011, ha stabilito che, pur alla luce di quanto presentato con l'emendamento governativo, il referendum sul nucleare doveva essere svolto comunque e che il testo oggetto del referendum non fosse più quello rappresentato e già stampato sulle schede di votazione ma bensì quello risultante dalla modifica operata dal decreto omnibus.

Il precedente testo del terzo quesito (2.275 parole), particolarmente lungo e articolato, è stato quindi sostituito da questo nuovo testo, secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione la quale, tenendo conto dell'abrogazione parziale contenuta nel c.d. decreto omnibus, ha riformulato e trasferito il quesito relativo alla richiesta di abrogazione referendaria, già dichiarata ammissibile in precedenza, sulle disposizioni di cui all'articolo 5 commi 1 e 8 del decreto legge 31 marzo 2011 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011 n. 75.



Fermo restando, ovviamente, che spetta al legislatore e al Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di fissare le modalità di adozione della strategia energetica nazionale, nel rispetto dell'esito della consultazione referendaria, la Corte Costituzionale con sentenza n. 174 del 7 giugno 2011 dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza della Cassazione - Ufficio centrale per il referendum, per l'abrogazione dei commi riportati nel testo del quesito.

- Il voto **"SI"**, tracciato sulla scheda, **indica la volontà di abrogare la normativa** richiamata dal quesito referendario.
- Il voto **"NO"**, tracciato sulla scheda, **indica la volontà di mantenere la vigente normativa** richiamata dal quesito referendario.

**REFERENDUM N. 4****[scheda di colore VERDE CHIARO (codice Pantone: 375 U)]****Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale.**

« Volete voi che siano abrogati l'art. 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l'art. 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante "Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza" ? »

*Testo del quesito: (34 parole; 150 caratteri – spazi esclusi)*

Questo quesito riguarda il "legittimo impedimento", cioè l'istituto giuridico che permette all'imputato in un processo di giustificare, in alcuni casi, la propria assenza in aula: la Presidenza del Consiglio potrà motivare l'assenza del premier e dei suoi ministri nelle aule dei tribunali, che li hanno chiamati come imputati, nel caso in cui venga stabilita la presenza di un impedimento "continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni".

La legge 51/2010<sup>2</sup>, che consta di 2 articoli, si caratterizza per la finalità di assicurare il "sereno svolgimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione e

<sup>2</sup> Con sentenza 25 gennaio 2011, n. 23, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle seguenti disposizioni della presente legge: art. 1, comma 3, nella parte in cui non prevede che il giudice valuti in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, c.p.p., l'impedimento addotto; art. 1, comma 4.

**Legge 7 aprile 2010, n. 51 - Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza.**  
(GU n. 81 del 8-4-2010 )

Art. 1.

1. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali, quale imputato, il concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive modificazioni, delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di Governo.

2. Per i Ministri l'esercizio delle attività previste dalle leggi e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonché di ogni attività comunque coesistente alle funzioni di Governo, costituisce





dalla legge" al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri (art. 1, comma 1); e per il carattere temporaneo, stabilito da un limite temporale di 18 mesi di validità dall'entrata in vigore (art. 1, comma 1), in attesa dell'approvazione di una legge costituzionale sulla questione, a seguito della bocciatura del lodo Alfano da parte della Corte Costituzionale.

La legge prevede che il presidente del Consiglio dei ministri possa invocare il legittimo impedimento a comparire in un'udienza penale, qualora imputato,



in caso di concomitante esercizio di una o più delle attribuzioni previste per leggi o dai regolamenti e delle relative attività preparatorie e consequenziali, nonché di ogni attività, comunque, coesistente alle funzioni di Governo (art.1, comma 1).

Per i ministri costituisce legittimo impedimento a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati, l'esercizio delle attività previste da leggi e

regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni (art.1, comma 2).

Il giudice, attivato dalla richiesta di parte, rinvia il processo penale ad altra udienza, quando ricorrano le ipotesi in cui si ravvisa legittimo impedimento a comparire per premier e ministri (art. 1, comma 3).

Non si prevede pertanto potere discrezionale del giudice di discernimento sull'effettiva legittimità dell'impedimento reclamato.

---

*legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali quali imputati.*

*3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza.*

*4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a udienza successiva al periodo indicato, che non può essere superiore a sei mesi.*

*5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata del rinvio, secondo quanto previsto dall'articolo 159, primo comma, numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del medesimo articolo 159 del codice penale.*

*6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.*

**Art. 2.**

*1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri, nonché della disciplina attuativa delle modalità di partecipazione degli stessi ai processi penali e, comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro attribuite dalla Costituzione e dalla legge.*

*2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.*



Inoltre, quando la presidenza del Consiglio dei ministri attesti che l'impedimento è continuativo e correlato allo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge, il giudice è tenuto a rinviare il processo a udienza successiva. Tale periodo di "impegno continuativo" (concetto innovativo rispetto all'ordinamento preesistente) è limitato ad un massimo di 6 mesi (art.1 comma 4).

Il rinvio dell'udienza per "legittimo impedimento" non influisce sul corso della prescrizione del reato, che rimane sospeso per l'intera durata del rinvio. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione (art.1 comma 5).

Le nuove norme sul legittimo impedimento si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado essi si trovino alla data di entrata in vigore della norma (art. 1, comma 6).



- Il voto **"SI"**, tracciato sulla scheda, **indica la volontà di abrogare la normativa** richiamata dal quesito referendario.
- Il voto **"NO"**, tracciato sulla scheda, **indica la volontà di mantenere la vigente normativa** richiamata dal quesito referendario.

**QUANDO SI VOTA**

Le operazioni preliminari degli uffici di sezione cominceranno alle ore 16 di sabato 11 giugno 2011.

**LA VOTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI GIORNI DI:**

**DOMENICA 12 GIUGNO** dalle ore **8.00** alle ore **22.00**  
**LUNEDÌ 13 GIUGNO** dalle ore **7.00** alle ore **15.00**

**CHI HA DIRITTO AL VOTO**

" <sup>1.</sup> Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età

<sup>2.</sup> Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

<sup>3.</sup> La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.<sup>3</sup>

<sup>4.</sup> Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge."

Questo l'articolo 48 della Costituzione della Repubblica italiana e, pertanto, sono ammessi al voto tutti coloro che risultano, a qualsiasi titolo, iscritti nelle liste elettorali mentre, sono esclusi dal voto i giovani che pur essendo iscritti nelle liste elettorali non hanno compiuto il 18mo anno di età alla data del primo giorno della votazione (12 giugno 2011).

La modifica introdotta dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, applicabile anche ai referendum, prevede che tutti i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali della Circoscrizione estero, possono votare per corrispondenza.

<sup>3</sup> Il terzo comma è stato introdotto dalla legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.

## ◆ L'ELETTORE RICORDI

### *I documenti per votare*

Gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti dovranno esibire, oltre ad **un documento di riconoscimento valido<sup>4</sup>, la tessera elettorale personale a carattere permanente**, che dal 2000 ha sostituito il certificato elettorale.

Si invita vivamente l'elettore a voler verificare:

- di essere in possesso di tale documento;
- al controllo dello stesso in caso di variazione di indirizzo o comune;
- in mancanza a richiedere al più presto il rilascio del duplicato evitando, se possibile, di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.



<sup>4</sup> Oltre alla carta di identità è valido: a) altro documento di identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla Pubblica Amministrazione, anche se scaduto, sempreché la data di scadenza non risalgia ad oltre tre anni prima del giorno della elezione; b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d'Italia, purché munita di fotografia convalidata da un Comando militare; c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.

NB: non sono validi: abbonamenti a mezzi pubblici, tesserino codice fiscale, tessera sanitaria o similari.

*"L'identificazione per mezzo di un documento non ammette contestazioni sull'accertamento della identità personale dell'elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore".*







Il duplicato potrà essere richiesto agli uffici comunali, che a tal fine osserveranno gli orari di seguito riportati.

Chi invece, a seguito di variazione dell'indirizzo nell'ambito del territorio comunale, avesse ricevuto il tagliando di variazione adesivo, è invitato a

provvedere all'applicazione sulla tessera elettorale e negli appositi spazi secondo le indicazioni qui di seguito riportate



**Tagliando adesivo di variazione da staccare ed applicare (sulla tessera) nelle aree indicate dalle frecce**



**Orario degli Uffici per il rilascio di duplicati**

A) **Ufficio elettorale** - Corso Valdocco 20, piano rialzato, orario ordinario **dalle ore 8.30 alle 14.00, dal lunedì al venerdì.**

l'ufficio osserverà il seguente orario straordinario continuato:

<b>da martedì 7 giugno a sabato 11 giugno</b>	<b>dalle ore 8,30 alle ore 19,00</b>
<b>domenica 12 giugno</b>	<b>dalle ore 8,00 alle ore 22,00</b>
<b>lunedì 13 giugno</b>	<b>dalle ore 7,00 alle ore 15,00</b>

B) Uffici di anagrafe decentrata:

<b>circoscrizione</b>	<b>indirizzo</b>	<b>circoscrizione</b>	<b>indirizzo</b>
<b>n. 2</b>	via Guido Reni, 102	<b>n. 6</b>	via Leoncavallo, 17
<b>n. 3</b>	c.so Racconigi, 94	<b>n. 7</b>	c.so Vercelli, 15
<b>n. 3</b>	via De Sanctis, 12	<b>n. 8</b>	via Campana, 30
<b>n. 4</b>	via Carrera, 81	<b>n. 8</b>	c.so Moncalieri, 18
<b>n. 5</b>	piazza Montale, 10	<b>n. 9</b>	C.so Corsica, 55
<b>n. 5</b>	Via Stradella, 192	<b>n. 9</b>	via Nizza, 168
<b>n. 6</b>	piazza Astengo, 7	<b>n. 10</b>	via Negarville, 8/48 bis



Da mercoledì 6 giugno a sabato 11 giugno 2011, gli uffici osserveranno il seguente orario particolare:

<b>mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 giugno</b>	<b>dalle ore 8,30 alle ore 14,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00</b>
<b>sabato 11 giugno</b>	<b>dalle ore 8,30 alle ore 18,00</b>

Durante le aperture pomeridiane (dalle ore 14.30 alle ore 18.00) e l'intera giornata di sabato 11 giugno gli Uffici provvederanno esclusivamente al rilascio dei duplicati di tessera elettorale e delle carte d'identità.

Si precisa che **il giorno di domenica 12 giugno i duplicati verranno rilasciati dal Servizio Elettorale di corso Valdocco 20 e dall'Anagrafe centrale di via C.I. Giulio 22.**


Per il rilascio del duplicato occorre esibire un documento di riconoscimento personale.



## Documento di identità scaduto

Se il documento di identità<sup>5</sup> è scaduto, è possibile ottenere il nuovo documento - se nulla osta al rilascio - presso le [delegazioni anagrafiche decentrate](#), negli orari previsti, e presso l'Anagrafe centrale di via della Consolata 23 (con ingresso via C.I. Giulio 22) nei giorni 15 e in caso di ballottaggio 29 maggio, con le consuete modalità previste dalla normativa vigente.

Per i **cittadini diversamente abili** è possibile accedere agli Uffici del Servizio Elettorale o del Servizio Anagrafe, utilizzando l'ingresso di via C. I. Giulio 22.



<sup>5</sup> L'art. 31 della Legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", ha apportato modifiche alla durata della carta d'identità portando la scadenza da 5 a 10 anni (se il documento d'identità è in formato cartaceo, vi sarà apposto un timbro attestante la proroga di validità; ai possessori di carta d'identità elettronica, invece, sarà consegnato un certificato di proroga, che andrà conservato ed esibito insieme alla carta elettronica).

## Ammissione degli elettori alla votazione.


Il voto è dato dall'elettore presentandosi di persona all'ufficio elettorale della sezione nelle cui liste è scritto.

Gli elettori sono ammessi alla votazione nell'ordine di presentazione, indipendentemente da quello di iscrizione nelle liste (art. 57, primo comma, del D.P.R. 361/1957).

Si lascia, tuttavia, al presidente la facoltà di consentire – nei limiti del possibile – la precedenza al Sindaco, ai funzionari di P.S. ed a quelli addetti al servizio elettorale ed a quanti, in genere, debbono svolgere il loro compito di istituto nel giorno delle elezioni.

Qualora si verificassero affollamenti agli ingressi degli edifici ove sono situate più sezioni, i Presidenti di quei seggi che risultino ostacolati dall'irregolare afflusso degli elettori daranno direttive agli agenti della Forza pubblica perché distribuiscano opportunamente gli elettori in colonna, a seconda delle sezioni di appartenenza.

Ai fini della ammissione degli elettori alla votazione, occorre ricordare che l'esibizione della tessera elettorale personale è necessaria, unitamente ad un documento d'identità, per l'esercizio del diritto di voto.



The image shows a sample of the Italian electoral card (Tessera Elettorale). It includes a barcode, a 'NOTA' section with instructions, an 'AVVERTENZE' section with legal references, and various administrative fields for the voter's name, address, and the election section.



Qualora la tessera elettorale riporti il bollo di un'altra sezione e la stessa data dell'elezione attualmente in svolgimento, si da comprovare che già sia stato esercitato il diritto di voto per la medesima consultazione elettorale, l'elettore non potrà essere ammesso al voto.

Oltre agli elettori iscritti nelle liste della sezione, possono essere ammessi a votare nella sezione anche elettori che non siano compresi nelle relative liste, e precisamente:

- 1) coloro che si presentino muniti di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione che li dichiari elettori del Comune (art. 47, secondo comma, del D.P.R. 361/1957, e art. 45, secondo ed ultimo comma, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223);
- 2) coloro che si presentino a votare muniti dell'attestazione del Sindaco di ammissione al voto, a norma dell'art. 32-bis del testo unico sull'elettorato attivo e successive modificazioni (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), come aggiunto dall'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40;
- 3) i membri del seggio, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori del/dei



referendum presso la sezione, nonché gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, anche se siano iscritti nelle liste di altra sezione o di altro Comune, purché muniti della tessera elettorale (art. 48 del D.P.R. 361/1957 e art. 14 del D.P.R. n. 299/2000);

- 4) gli elettori non deambulanti: tali elettori sono ammessi al voto, in qualsiasi sezione del comune, previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, di una attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale attestante l'impedimento (art. 1, primo comma, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e art. 14 del D.P.R. n. 299/2000);
- 5) i militari delle Forze Armate e gli appartenenti a corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia ed al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (da tenere presente che le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana fanno parte dei Corpi militarmente organizzati); essi sono ammessi a votare con precedenza sugli altri elettori previa esibizione della tessera elettorale (art. 49 primo e secondo comma del D.P.R. 361/1957)
- 6) i naviganti (marittimi ed aviatori) che ne abbiano fatto richiesta ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 361/1957, essi sono ammessi a votare esibendo, insieme alla tessera elettorale:
  - certificato del comandante del porto o aeroporto nel quale si attesta che il marittimo o l'aviatore si trova nel porto o aeroporto ed è nella impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;
  - il certificato del Sindaco del Comune di imbarco in cui si attesta che, al Sindaco del Comune che ha rilasciato la tessera elettorale, è stata notificata, per telegrafo, la volontà espressa dall'elettore di votare nel Comune in cui si trova per motivi di imbarco.
- 7) gli ammessi al voto domiciliare, anche se iscritti in altra sezione del Comune o di altro Comune diverso da quello di iscrizione elettorale (a seconda della tipologia delle consultazioni in corso), che abbiano indicato, quale loro dimora, un indirizzo di abitazione ricompreso nell'ambito territoriale della sezione (art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 3, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni).

Gli elettori anzidetti vanno aggiunti, a cura del presidente, riportandone le generalità nel/i verbale/i delle operazioni del seggio negli appositi paragrafi, per gli ammessi al voto domiciliare, nel verbale apposito (art. 48, secondo comma, del testo unico n. 361, art. 1, quarto comma, della legge n. 15/1991 e art. 1, comma 9, del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22).



### *Identificazione degli elettori.*

L'elettore che si presenta a votare deve essere anzitutto identificato.

L'identificazione può avvenire:

- 1) mediante la presentazione di uno dei seguenti documenti:
  - a) carta di identità o altro documento di identificazione<sup>6</sup> munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione, anche se scaduto, sempre che la data di scadenza non risalga ad oltre tre anni prima del giorno della votazione, purché risultino sotto ogni aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;
  - b) tessera di riconoscimento rilasciata dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
  - c) tessera di riconoscimento rilasciata da un Ordine professionale, purché munita di fotografia;
- e qualora l'elettore sia sprovvisto di documento di riconoscimento personale
- 2) per attestazione di uno dei membri dell'ufficio. L'attestazione avviene con l'apposizione della firma di colui che identifica nella apposita colonna della lista di sezione;
- 3) per attestazione di altro elettore del Comune, noto all'ufficio<sup>7</sup>.

---

### **AMMISSIONE AL VOTO CON PROCEDURA SPECIALE**

Com'è noto, la normativa vigente consente a determinate categorie di elettori di avvalersi di procedure speciali, cioè di esercitare il diritto di voto non presso l'ufficio elettorale di sezione nelle cui liste sono iscritti bensì presso un altro ufficio sezionale (normale o speciale o «volante») nell'ambito del Comune (legge 23 aprile 1976, n. 136 e D.P.R. 361/1957).

---

<sup>6</sup> L'identificazione per documento non ammette contestazioni sull'accertamento della identità personale dell'elettore, quando il libretto o la tessera di riconoscimento presentino gli elementi formali di legalità e la fotografia corrisponda all'immagine reale dell'esibitore.

<sup>7</sup> È da considerarsi noto all'ufficio l'elettore che sia conosciuto personalmente da almeno uno dei membri dell'ufficio stesso o che sia stato ammesso a votare in base ad un regolare documento di identificazione personale.



### *Degenti in ospedali e case di cura*

Ai sensi degli artt. 51 e 52 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, i degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

L'ammissione al voto avviene previa presentazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali la persona degente è iscritta, di apposita dichiarazione recante l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura comprovante il ricovero; tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto di cura, deve pervenire al comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.

Il sindaco del comune accertata la regolarità della dichiarazione, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio, per le relative annotazioni nelle liste sezionali, il giorno precedente quello della votazione, unitamente al materiale occorrente per le operazioni dell'Ufficio;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi che varrà come autorizzazione a votare nel luogo di cura e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale.



I direttori delle strutture medico-sanitarie interessate, concorderanno con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

### *Ricoverati in case di riposo e tossicodipendenti degenti presso comunità*

Sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, con le modalità e i termini di cui all'art. 9 della L. 136/1976, sia i degenti nelle case di riposo per anziani e nei cronici al cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria anche di modesta portata, come un'infermeria, sia i tossicodipendenti ospitati presso comunità terapeutiche o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private, purché siano in possesso della prescritta documentazione e della tessera elettorale.

La raccolta del voto dovrà avvenire in ogni caso a cura dell'ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante) se la struttura ha un numero di p.l. inferiori a 100, secondo le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 30 marzo 1957, n.



361 oppure, se la struttura ha un numero di p.l. da 100 a 199, dal seggio speciale previsto dall'art. 9 della legge n.136/1976.

I direttori delle strutture di ricovero e assistenza interessate, concorderanno con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.

### *Detenuti presso luoghi di reclusione o custodia preventiva*

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della L. 136/1976, i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi ad esercitare tale diritto nel luogo di reclusione o custodia preventiva.

Il voto degli elettori detenuti è raccolto da un seggio speciale.

Principali adempimenti del procedimento:

a) l'interessato deve far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato (risultante dalla tessera elettorale), deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'Istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.



b) il sindaco del comune accertata la regolarità della dichiarazione, provvede:

- ad includere il nome del richiedente in uno degli appositi elenchi, distinti per sezioni elettorali, che dovranno essere consegnati ai presidenti di seggio per le relative annotazioni nelle liste sezionali;
- a rilasciare immediatamente all'interessato, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli anzidetti elenchi. Tale attestazione varrà come autorizzazione a votare nel luogo di detenzione e dovrà essere esibita al presidente di seggio unitamente alla tessera elettorale;

c) il sindaco del comune dovrà compilare un elenco, eventualmente distinto per maschi e femmine, dei detenuti ai quali sia stato riconosciuto il diritto di esercitare il voto avvalendosi della descritta procedura speciale.

I direttori degli Istituti penitenziari e delle altre strutture di esecuzione di misure di detenzione e custodia preventiva, concorderanno con i presidenti di seggio l'orario di raccolta del voto.



*Componenti dei seggi; rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori del/dei referendum presso la sezione, ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio presso i seggi*

Ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 361/1957: il presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, i rappresentanti dei promotori del referendum presso la sezione, nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votano - previa esibizione della tessera elettorale



prevista dall'articolo 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, rilasciata dal proprio comune, comprovante l'iscrizione nelle liste elettorali del comune - nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune (*scrutatori e segretario*) o di altro Comune (*presidente del seggio, i rappresentanti dei partiti o dei gruppi*

*politici rappresentati in Parlamento, i rappresentanti dei promotori del referendum presso la sezione nonché gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso il seggio).*


*Militari e appartenenti a corpi militari, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco*

A norma dell'art. 1, lettera f, del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito nella legge 14 maggio 1976, n. 240, e dell'art. 49 del T.U. n. 361/1957, i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, possono esercitare il diritto di voto, previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal proprio Comune, in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori iscritti nelle relative liste.



**Voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali**

Il DL. 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha introdotto, nel nostro ordinamento, la modalità di voto domiciliare: gli **elettori affetti da gravi infermità**, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione perché in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono essere ammessi al voto domiciliare.



Occorre quindi far pervenire al Sindaco, non oltre il quindicesimo giorno antecedente le votazioni, la **domanda di ammissione al voto domiciliare** – da redigere in carta libera – che deve indicare l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale; tale certificato potrà anche attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Con la legge 7 maggio 2009, n. 46 recante "Modifiche all'articolo 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto domiciliare di elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione", in un'ottica di sempre maggiore agevolazione dell'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato, viene, in estrema sintesi, esteso il diritto al voto domiciliare anche ad altre categorie di elettori intrasportabili affetti da gravissime infermità<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Art. 1 - *Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.*

«1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore»;

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.



«3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali»;

«3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi»;

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3 lettera b) attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

«9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori»;

-----

Infatti, oltre agli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto domiciliare anche gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (e cioè del trasporto pubblico che i comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale).

Ai fini dell'esercizio del voto a domicilio, l'elettore deve far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto una dichiarazione nella quale attesta la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora; tale dichiarazione - ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 1/06, come sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge n. 46/09 - deve essere presentata in un periodo compreso tra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione.

In ogni caso, la dichiarazione (in carta libera) deve riportare, oltre alla volontà di esprimere il voto a domicilio, l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico.

La dichiarazione stessa dovrà essere corredata dalla certificazione sanitaria rilasciata dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda Sanitaria Locale in data non anteriore al 45° giorno antecedente la votazione; tale certificazione medica, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando quindi la sussistenza, in capo all'elettore, delle condizioni di infermità di cui al comma 1, dell'art. 1 della legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità del c.d. " accompagnatore " per l'esercizio del voto.

il voto a domicilio si effettua, tra l'altro, in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie, mentre per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali il voto a domicilio si effettua soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

La predetta legge ha previsto, altresì, che, ove necessario, la Commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, possa disporre con proprio provvedimento che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.

Si ritiene che tali misure possano essere adottate in tutti i casi in cui siano ritenute opportune dal punto di vista tecnico-organizzativo, attesi il numero di elettori che potrebbero essere ammessi al voto a domicilio presso uno stesso Ufficio elettorale di sezione e/o la vicinanza del luogo o dei luoghi in cui operano il o i seggi speciali vicini, considerando anche la funzionalità, lo snellimento procedurale, la corretta distribuzione dei carichi di lavoro tra i diversi seggi nonché la necessaria garanzia di regolarità delle operazioni di voto.

I Sindaci dei comuni di iscrizione elettorale verificano la regolarità e la completezza delle domande di ammissione al voto domiciliare, includendo in appositi elenchi, distinti per sezione, i nominativi degli elettori ammessi e rilasciando relativa attestazione.

Per **ulteriori informazioni** gli interessati possono rivolgersi al Servizio Elettorale, Ufficio Iscrizioni, numeri telefonici: 011/4425212 – 011/4425056 – 011/4425259.

#### *Raccolta del voto domiciliare da parte dell'ufficio distaccato di sezione.*

Il voto viene raccolto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione con l'assistenza di uno degli scrutatori dell'ufficio stesso, designato con sorteggio, e del segretario. Le modalità sono le medesime previste per le operazioni dell'ufficio distaccato di sezione.

Poiché le operazioni di votazione presso la sede del seggio dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno assunte dal vicepresidente dell'Ufficio elettorale di sezione, mentre quelle attinenti al segretario saranno affidate dal presidente ad un altro scrutatore.

Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta al presidente del seggio.

Il voto a domicilio viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. È pertanto opportuno che il presidente dell'ufficio elettorale di sezione decida anzitempo, sia pure orientativamente, l'orario in cui si recherà al domicilio degli elettori interessati, scegliendo, ovviamente, quello di presumibile minore affluenza presso la sede del seggio da parte degli altri elettori.

Il voto a domicilio può essere altresì raccolto, su provvedimento della competente Commissione Elettorale Circondariale adottato su proposta dell'ufficiale elettorale comunale, dal seggio speciale che operi presso un ospedale o una casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni degli elettori interessati. Le modalità di raccolta sono ovviamente le medesime previste per gli uffici distaccati di sezioni normali.

## Voto assistito - Elettori portatori di handicap grave

### Voto di elettore fisicamente impedito

Normativa di riferimento generale art. 55, secondo comma, del Testo Unico 361/1957, art. 41 secondo comma, del Testo Unico 570/1960.

Sono da considerarsi elettori fisicamente impediti:

- i ciechi;
- gli amputati delle mani;
- gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purché l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi comune della Repubblica.

La legge 5 febbraio 2003, n. 17 prevede, inoltre, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere inserita — su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione — a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale e,



per il Sindaco  
 .....

in particolare, del codice di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (L'annotazione permanente del diritto al voto assistito sulla

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO					
1 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	4 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	7 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	10 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	13 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	16 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
2 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	5 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	8 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	11 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	14 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	17 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE
3 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	6 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	9 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	12 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	15 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE	18 DATA DELLA VOTAZIONE BOLLO DELLA SEZIONE



per il Sindaco  
 .....

tessera elettorale personale evita all'elettore fisicamente impedito di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico).

In particolare, come da disposizioni del Ministero dell'Interno, l'Ufficio comunale apporrà sulla tessera elettorale personale degli aventi titolo un timbro, che riporta la sigla "AVD", detto timbro, recante in calce la sottoscrizione di un delegato del sindaco, si troverà collocato nella parte interna della tessera, e precisamente sulla facciata a fianco di quelle





contenenti gli spazi per la certificazione del voto, oppure, laddove ciò non sia stato possibile per la presenza di annotazioni, nello spazio posto sotto la scritta "circoscrizioni e collegi elettorali".

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la **tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi dovrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.**

Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, viene rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali.

**Detto certificato deve attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore** (citato art. 41, ottavo comma).

Alla luce, pertanto, delle disposizioni introdotte dal citato art. 41, l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica dovrà senz'altro essere ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.

Devono, inoltre, essere ammessi al voto assistito coloro che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria «ciechi civili» e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07; ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.

In tal caso, il presidente del seggio è dispensato dal compiere ogni accertamento sull'effettiva sussistenza dell'impedimento, mentre dovrà verbalizzare gli estremi del libretto, la categoria ed il numero di codice che attesta la cecità.

Per quanto concerne, poi, l'esatta interpretazione della generica espressione: «o da altro impedimento di analoga gravità», nel caso in cui non venga prodotta, da parte dell'elettore interessato, l'apposita certificazione medica, si fa presente che il Consiglio di Stato, in numerose decisioni e, tra le altre, nella sentenza della quinta Sezione n. 505 del 6 giugno 1990, ha affermato che spetta al presidente del seggio valutare di volta in volta l'effettività dell'impedimento, ad esclusione delle tre ipotesi tipiche (cecità, amputazione delle mani, paralisi) che di per sé consentono l'ammissione al voto assistito.

L'impedimento, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell'elettore oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che



l'ammissione al voto assistito non è consentita per le infermità che non influiscano su tali capacità ma riguardino la sfera psichica dell'elettore.

La norma – ha affermato il predetto Consesso – impone al presidente del seggio la verbalizzazione soltanto del motivo che impedisce all'elettore di esprimere da solo e personalmente il voto e non anche dell'iter logico seguito nella determinazione di consentire l'aiuto dell'accompagnatore.

In sostanza, per potersi legittimamente ammettere l'elettore al voto assistito fuori dei casi espressamente enunciati di cecità, di amputazione delle mani e di paralisi, si richiede che il presidente del seggio – salvo il caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale – accerti l'effettiva sussistenza dell'impedimento, per la sua evidenza o per diretta conoscenza o notorietà, e che indichi nel verbale lo specifico motivo dell'ammissione al voto con l'accompagnatore.

**Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.**

Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito (art. 55, terzo comma, del testo unico n. 361 ed art. 11 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299), scrivendo testualmente: «Accompagnatore ..... (data) ....., (sigla del presidente) ....», senza apporre il bollo della sezione.

Il presidente, prima di consegnare la scheda, deve:

- richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
- accertarsi, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

**Il certificato medico eventualmente esibito deve essere allegato al verbale relativo alle operazioni.** Viceversa, nel caso di apposizione del simbolo o codice sulla tessera elettorale, dovranno riportarsi nel verbale solo il numero della tessera stessa nonché i nominativi dell'elettore, con il numero di iscrizione elettorale, e dell'accompagnatore.

Documentazione richiesta – riepilogo

Gli interessati (o altra persona per suo conto) dovranno pertanto presentare la seguente documentazione :

- tessera elettorale personale;
- certificazione medica che attesti che l'infermità fisica è a carattere permanente e impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di un altro elettore (Il certificato medico può essere rilasciato ESCLUSIVAMENTE DA UN FUNZIONARIO MEDICO DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE);
- documento di identità in corso di validità.





### *Voto di elettore portatore di handicap*

L'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, detta alcune norme per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempre che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto.

Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica allorché la loro condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Per le modalità di ammissione al voto si richiamano le istruzioni contenute nel precedente paragrafo.

### *voto di elettore non deambulante*

L'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, stabilisce che **gli elettori sprovvisti della capacità di deambulazione autonoma**, in modo totale o parziale, iscritti nelle liste elettorali di sezioni ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto, per le consultazioni in corso, in una qualsiasi sezione elettorale del Comune allestita in sede priva di barriere architettoniche.



A tal fine è necessario che produca al presidente del seggio, oltre alla tessera elettorale, anche **apposita attestazione sanitaria**, rilasciata dal servizio di medicina dell' A.S.L. competente per territorio, comprovante l'impossibilità o la grave riduzione della capacità di deambulazione.

In sostituzione dell'attestazione sanitaria può essere presentata fotocopia della patente di guida speciale.

Il presidente, prima di consegnare la scheda a tali elettori deve:

a) accertarsi che l'elettore sia in possesso della tessera elettorale e della prescritta certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale, anche in precedenza per altri scopi, ed attestante l'impedimento, ovvero di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione;

b) fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità nonché dell'autorità sanitaria che ha rilasciato la certificazione medica.



Il voto è espresso dall'elettore nella cabina appositamente allestita per consentire l'espressione del voto da parte di tale categoria di elettori.

Le attestazioni mediche devono essere allegate al verbale e tali elettori vanno aggiunti in calce alle liste degli elettori della sezione.

**Si informa ancora che il Comune organizza un servizio di trasporto assistito per accompagnare ai seggi gli elettori impossibilitati o con grave riduzione alla capacità di deambulazione autonoma.**

E' possibile fruire del servizio telefonando al numero **011-4428008**.

### *voto in base ad attestazione del sindaco o sentenza*

Se l'elettore è ammesso a votare munito dell'attestazione del sindaco ovvero di una sentenza dell'Autorità giudiziaria che lo dichiari elettore del Comune, potrà esercitare il diritto di voto unicamente presso la sezione indicata nell'attestazione medesima.

Il presidente, prima di consegnare la scheda all'elettore deve:

- prendere visione dell'attestazione o della sentenza anzidette;
- fare prendere nota, nel relativo paragrafo del verbale, delle generalità dell'elettore, del numero del documento di riconoscimento e dell'autorità che lo ha rilasciato o della persona che attesta la sua identità, nonché degli estremi della sentenza o dell'attestazione;
- apporre sulla sentenza o sull'attestazione l'annotazione: «Ha votato» nonché la propria firma, la data e il bollo dell'ufficio, onde impedire che l'elettore sia ammesso a votare anche in altra sezione dello stesso Comune.

### *Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali*

A seguito dell'entrata in vigore della Legge 27 gennaio 2006 n. 22, art. 3-sexies "voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali"<sup>9</sup> e succ. possono essere ammessi a votare nella Circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione nei limiti e nelle forme previsti dal presente articolo e precisamente:



<sup>9</sup> DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011, n. 37

Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.  
(Pubblicato nella G. U. n. 83 dell'11 aprile 2011)

Art. 1 (omissis)

Art. 2. - Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011.

1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti cittadini elettori temporaneamente all'estero:



appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali; dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, che deve

pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente.

Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti nell'elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non è stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.

5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.



- ✧ il personale, appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;
- ✧ i dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero sia superiore a dodici mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
- ✧ i professori universitari, ordinari ed associati, i ricercatori e i professori



aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovino in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, si trovino all'estero da almeno tre mesi.



Questi elettori devono registrarsi presso gli Uffici Consolari sottoscrivendo apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla norma in parola per l'esercizio del voto all'estero e vengono iscritti in

6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 2 e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 5, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

7. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

10. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli

elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi è effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

11. (omissis)

12. (omissis)

appositi elenchi aggiuntivi alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge 470/1988.

Per ragioni tecnico-pratiche, il legislatore ha previsto che i voti di questi elettori vengano computati nella Circoscrizione estera nella quale si trovano.

## CHI VOTA, DOVE - TABELLA RIEPILOGATIVA

	CHI	VOTA	DOVE VOTANO
CITTADINI	<b>Cittadino residente</b> nel Comune di iscrizione elettorale	SI	nel Comune di iscrizione elettorale nella sezione assegnata
	<b>Cittadino NON residente</b> nel comune dove si svolgono le elezioni	NO fuori Comune	NON PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO fuori dal proprio Comune ad eccezione dei casi consentiti dalla legge
	Cittadino italiano <b>residente all'estero in Stati CON intesa</b>	SI	PER CORRISPONDENZA NELLO STATO DI RESIDENZA
	Cittadino italiano <b>residente all'estero in Stati SENZA intesa</b>	NO estero <b>SI in Italia</b>	<b>Non possono votare per corrispondenza</b> gli elettori italiani residenti in Stati con cui il Governo italiano non ha raggiunto le necessarie intese; tali elettori riceveranno apposita cartolina-avviso per il voto in Italia
	cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali	SI	PER CORRISPONDENZA NELLO STATO DI RESIDENZA
	Cittadino italiano residente all'estero che ha optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia	SI	nel Comune di iscrizione elettorale, nella sezione assegnata
	Cittadino straniero di uno stato membro dell'Unione Europea	NO	NON PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO
	Cittadino straniero	NO	NON PUÒ ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO



**TUTTI GLI ELETTORI PER POTER ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO DEVONO ESIBIRE LA TESSERA ELETTORALE PERSONALE UNITAMENTE AD UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ**

Eccezioni			
	CHI	VOTA	DOVE VOTANO
MEMBRI UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE	il presidente	SI	Nella sezione dove esercita la mansione, anche se sia iscritto come elettore in altra sezione del Comune o in altro Comune
	gli scrutatori e il segretario del seggio	SI	Nella sezione dove esercitano la mansione anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune
FORZA PUBBLICA E RAPPRESENTANTI	i rappresentanti dei partiti e gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori dei referendum	SI	Nella sezione dove esercitano la mansione anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune o in altro Comune
	gli ufficiali e agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico	SI	nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione del Comune o in qualsiasi altro Comune del territorio nazionale.
OSPEDALI - CASE DI RIPOSO - CASE CIRCONDARIALI - COMUNITÀ TERAPEUTICHE	Gli elettori ricoverati in ospedali o case di cura	SI con apposita documentazione	nel luogo di degenza, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune o in altro Comune del territorio nazionale
	Gli elettori ristretti presso luoghi di detenzione e di custodia preventiva	SI con apposita documentazione	nel luogo di detenzione, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune o in altro Comune del territorio nazionale
	gli elettori tossicodipendenti ospitati presso comunità	SI con apposita documentazione	nella comunità terapeutica o altre strutture gestite da enti, associazioni o istituzioni pubbliche o private (per le quali viene istituito il seggio speciale) anche se siano iscritti come elettori in altra sezione del Comune o in altro Comune del territorio nazionale





	Gli elettori agenti di custodia	SI	presso qualsiasi sezione elettorale del Comune in cui si trovano per causa di servizio, ma non possono esprimere il voto presso i seggi speciali
FORZE ARMATE - CORPI MILITARMENTE ORGANIZZATI PER IL SERVIZIO DELLO STATO	i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il servizio dello Stato	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori
	Forze di Polizia	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori
	Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori
	infermiere volontarie della Croce Rossa	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune in cui si trovano per causa di servizio e con precedenza sugli altri elettori
ALTRE CATEGORIE	i naviganti (marittimi ed aviatori)	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune in cui si trovano per motivi di imbarco
	Elettori muniti di una sentenza della Corte d'appello o della Corte di cassazione che li dichiara elettori del Comune	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune
	Elettori muniti di una attestazione del Sindaco di ammissione al voto	SI con apposita documentazione	Presso le sezioni indicate dal Comune
ELETTORI CON HANDICAP FISICI	elettore non deambulante	SI con apposita documentazione	in una qualsiasi sezione elettorale del Comune allestita in sede priva di barriere architettoniche



	<p>gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedire l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (L.46/2009).</p>	<p>SI con apposita documentazione</p>	<p>presso l'abitazione in cui dimorano</p>
	<p>elettore fisicamente impedito</p>	<p>SI Può avvalersi della assistenza di un altro elettore</p>	<p>nel Comune di iscrizione elettorale nella sezione assegnata e, se si avvale di assistenza di un altro elettore, con apposita documentazione</p>

**Come si vota**

La votazione per i *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

**Sul territorio nazionale**

- All'elettore saranno consegnate quattro schede:
  - una di colore **rosso** (ref. n. 1)
  - una di colore **giallo** (ref. n. 2)
  - una di colore **grigio** (ref. n. 3)
  - una di colore **verde** (ref. n. 4)



Ciascun elettore ha diritto di esprimere il proprio voto tracciando, con la matita copiativa, un segno sul riquadro corrispondente alla risposta scelta:

- votando **SI**, il cittadino **esprime la volontà di abrogare le norme** sottoposte a referendum;
- votando **No**, il cittadino **esprime la volontà di mantenere in vigore le norme** sottoposte a referendum.

Qualora si svolgano contemporaneamente più referendum, l'elettore ha facoltà di astenersi dal prendere parte alla votazione per uno o più di essi.

Nel caso in cui l'elettore, dopo la sua identificazione e registrazione, rifiuti di ritirare la/le scheda/e, non potrà essere considerato come votante e non dovrà quindi essere conteggiato tra i votanti della sezione all'atto delle operazioni relative all'accertamento del numero di coloro che hanno votato nella sezione per ciascun referendum (*ovvero degli elettori che si siano eventualmente astenuti dal voto per uno o più referendum, NON ritirando dal presidente la relativa scheda*).

Nel caso, invece, che l'elettore, dopo avere ritirato le schede, senza entrare in cabina, le restituisca al presidente, si configura l'ipotesi ex art. 62 del testo unico n. 361 del 1957, con l'effetto di conteggiare l'elettore come votante ma di dichiarare la nullità delle schede stesse.

Affinché il referendum sia valido, è necessario il raggiungimento del quorum (50% degli elettori +1).

**SI RACCOMANDA DI NON SOVRAPPORRE LE SCHEDE UNA SULL'ALTRA AL MOMENTO DELL'ESPRESSIONE DEL VOTO, PER EVITARE CHE IL SEGNO DI VOTO TRACCIATO SU UNA SCHEDA SIA VISIBILE SULLE ALTRE SOTTOSTANTI.**

### All'estero

I cittadini italiani residenti all'estero possono esercitare il diritto di voto nel luogo di residenza per i referendum abrogativi e quelli costituzionali indetti rispettivamente sulla base dell'art. 75 e dell'art. 138 della Costituzione purché siano iscritti nelle liste elettorali ed abbiano compiuto il **18mo anno di età**.

Con l'entrata in vigore della Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e del relativo Regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104), nonché delle modifiche all'art. 48 della Costituzione (Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1) e degli articoli 56 e 57 della Costituzione (Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1) è stata creata la Circostrizione Estero.

- Non possono votare all'estero per corrispondenza:

1. i cittadini residenti negli stati nei quali non si sono potute concludere le intese in forma semplificata oppure in quegli stati ove sono sopravvenute situazioni che impediscono l'esercizio del voto per corrispondenza: essi votano in Italia usufruendo del rimborso parziale del biglietto di viaggio;
2. i cittadini residenti in stati ove si sono concluse le intese ma che hanno optato per votare in Italia, cioè hanno espresso per iscritto entro i termini di legge la loro volontà di esercitare il diritto di voto in Italia (art. 1 legge e art. 4 regolamento): essi votano in Italia presso la sezione elettorale ove sono iscritti e usufruiscono delle agevolazioni di viaggio previste dalla normativa vigente sul territorio nazionale

- Voto per corrispondenza degli italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero ricevono a casa un plico con la scheda, salvo che abbiano esercitato l'opzione per votare in Italia.

Dal momento della spedizione dei plichi agli elettori da parte del Consolato all'ultimo giorno utile per la restituzione delle schede (ore 16,00 locali del giovedì prima del voto in Italia) intercorrono 15 giorni.

In occasione di referendum, votano per corrispondenza anche determinate categorie di cittadini temporaneamente<sup>10</sup> all'estero per motivi di servizio o

<sup>10</sup> DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011 , n. 37 - Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011. (11G0083)

Art. 2 - Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011

1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti cittadini elettori temporaneamente all'estero:



a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori e ricercatori universitari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, titolari di incarichi e contratti ai sensi dell'articolo 1, commi 12 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonché, qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.

2. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

3. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia e unitamente a essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 2, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.

4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, ove possibile per posta elettronica certificata, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 2 e 3. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione e il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco. Sono iscritti nell'elenco anche i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero la cui richiesta di attestazione, inviata tramite posta elettronica certificata, non è stata riscontrata dal comune entro tre giorni dalla sua ricezione.

5. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.



missioni internazionali, salvo che abbiano esercitato l'opzione per votare in Italia.

Il voto postale sarà scrutinato in Italia da appositi seggi costituiti dall'Ufficio Centrale per la Circostrizione Estero della Corte d'Appello di Roma; lo spoglio avrà inizio, come per le schede votate nel territorio nazionale, alle ore 15 del lunedì.

---

6. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 5 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalità previsti dai commi 2 e 3, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza e ivi esercitano il proprio diritto di voto. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalità previsti al comma 5, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

7. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonché per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.

8. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attività istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonché per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'ufficio centrale per la circostrizione Estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

10. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi e' effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circostrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalità tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.

11. La determinazione dei diritti consolari compiuta ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e successive modificazioni e sostituzioni, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della relativa Tabella.

12. Per le finalità di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2011, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare». Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.



## Fac-simile di scheda

<p>REFERENDUM POPOLARE</p>	
<p>Volete .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	
<p>SI</p>	<p>NO</p>

*(di colore diverso per ogni referendum)*



## **L'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE**

*Disponibilità dei locali scolastici per l'allestimento dei seggi.*

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in vista delle consultazioni elettorali di cui all'oggetto, ha impartito ai Dirigenti degli Uffici scolastici regionali opportune istruzioni al fine di consentire ai medesimi - nell'esercizio delle proprie autonome valutazioni - di mettere a disposizione delle amministrazioni comunali i locali scolastici nei giorni strettamente necessari per l'approntamento dei seggi e lo svolgimento delle operazioni elettorali.

### **Per le consultazioni referendarie di domenica 12 giugno e lunedì 13 giugno 2011:**

- ❖ dal pomeriggio di **venerdì 11 giugno** fino all'intera giornata di **martedì 14 giugno 2011** in tutti i comuni della Repubblica.

### **Tipologia del seggio**

#### *Seggio ordinario*

Il seggio (o ufficio elettorale di sezione) è l'organo chiamato a garantire la regolarità delle operazioni elettorali, di votazione e di scrutinio.

Nella dizione "operazioni elettorali" rientrano tutti gli adempimenti che vengono compiuti da questi uffici dal momento della loro costituzione fino alla dichiarazione del risultato dello scrutinio.

La **costituzione del seggio avviene alle ore 16.00 del giorno precedente la votazione** (articolo 41 D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361).

Sinteticamente, le principali incombenze sono:

- autenticazione delle schede di votazione - timbratura e firma;
- operazioni di votazione;
- identificazione degli elettori;
- operazioni di scrutinio - spoglio e registrazione dei voti;
- formazione e consegna dei plichi contenenti gli atti e i documenti agli uffici competenti.

Subito dopo la chiusura delle operazioni di votazione, hanno inizio le operazioni di scrutinio.

Tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione sono registrate nel verbale, firmato dai componenti l'ufficio e dai rappresentanti delle liste o dei gruppi di candidati che lo richiedono, il verbale ha valore probatorio fino a prova di falso.



Almeno tre componenti l'Ufficio elettorale di sezione, tra cui il presidente o il vicepresidente, devono essere sempre presenti alle operazioni elettorali (*art. 66 del D.P.R. 361/1957*).

### *Seggio speciale*

L'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, ha previsto che nelle sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, debba essere istituito un apposito seggio speciale.

Il seggio speciale deve, altresì, essere istituito presso le sezioni ospedaliere nelle quali esistono ricoverati che, a giudizio della direzione sanitaria, non possono recarsi alle cabine per esprimere il voto.

Il seggio speciale è composto da un presidente, nominato dal Presidente della Corte d'appello, e da due scrutatori nominati dalla Commissione elettorale comunale (o, eventualmente, dalla commissione straordinaria o dal commissario per la provvisoria amministrazione del Comune), nei termini e con le modalità previsti per tali nomine; uno degli scrutatori del seggio speciale assume le funzioni di segretario la cui scelta è rimessa, pertanto, al giudizio discrezionale del presidente del seggio speciale.

La costituzione del seggio speciale deve essere effettuata alle ore 16,00 del sabato precedente il giorno della votazione, contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione, e nella sede dello stesso.

Per quanto concerne la sostituzione del presidente del seggio speciale e dei due scrutatori eventualmente assenti o impediti, valgono le stesse norme per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

I compiti del seggio speciale sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto:

- dei degenti in luoghi di cura con almeno 100 e fino a 199 posti-letto;
- dei detenuti aventi diritto al voto presenti presso i luoghi di detenzione e di custodia preventiva;
- dei ricoverati presso le sezioni ospedaliere che, a giudizio della direzione sanitaria, non sono in condizioni di potersi recare presso il seggio ospedaliero per esprimere il voto;

e cessano appena le schede votate dalle predette categorie di elettori, raccolte in appositi plichi, vengono portate alla sezione elettorale per essere immediatamente immesse nell'urna destinata a contenere le schede votate, pertanto, i componenti del seggio speciale non devono prendere parte alle operazioni di autenticazione delle schede (firma), le quali devono essere eseguite unicamente dagli scrutatori del seggio normale.

**Ufficio distaccato di sezione (c.d. seggio volante)**

il voto degli elettori degenti nei luoghi di cura aventi meno di 100 posti-letto viene raccolto personalmente dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è ubicato il luogo di che trattasi.

A tale scopo, il presidente della sezione elettorale, nelle ore già preventivamente stabilite con la direzione sanitaria dell'istituto di cura, dopo aver costituito l'ufficio elettorale distaccato – che sarà composto dallo stesso presidente, da uno scrutatore e dal segretario del seggio – si recherà presso l'istituto medesimo (o struttura sanitaria) per raccogliere il voto degli elettori degenti.

Poiché, d'altra parte, le operazioni di voto presso la sezione dovranno regolarmente continuare anche durante l'assenza del presidente e del segretario, le funzioni di presidente saranno assunte dal vicepresidente, mentre quelle di segretario saranno affidate dal presidente ad uno scrutatore.

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento e i rappresentanti dei promotori del/dei referendum presso la sezione che ne facciano richiesta possono presenziare alla raccolta del voto degli elettori ricoverati.

**Come sono composti i seggi**

L'Ufficio Elettorale di sezione (comunemente denominato "Seggio") è composto da un Presidente, tre Scrutatori - di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente - e da un Segretario<sup>11</sup>.

Negli uffici di sezione nella cui circoscrizione esistano ospedali e case di cura con meno di 100 posti-letto oppure presso i quali si procede alla raccolta del voto domiciliare, il numero degli scrutatori è aumentato a quattro (art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 199).

<sup>11</sup> L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate (art. 40, primo comma, del testo unico n. 361).

L'art. 108 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino l'incarico o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da € 309 ad € 516.

La stessa sanzione è prevista dal predetto articolo per i membri dell'ufficio elettorale di sezione i quali, senza giustificato motivo, si allontanano dall'ufficio prima che abbiano termine le operazioni elettorali.



## Onorario

L'onorario, **fisso forfetario**<sup>12</sup>, è pari a:

- **€ 229,00** per il **Presidente di seggio ordinario**
- **€ 170,00** per gli **Scrutatori di seggio ordinario**
- **€ 170,00** per il **Segretario di seggio ordinario**
- **€ 79,00** per i **Presidenti di seggio speciale**
- **€ 53,00** per gli **Scrutatori di seggio speciale**.



Per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario sarà ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.

Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.

Alla relativa liquidazione l'Amministrazione comunale provvederà successivamente in base alla corretta compilazione del prospetto - modello A - che, il Presidente di ciascuna sezione, avrà cura di compilare esattamente in ogni parte di competenza.

## Presidente di seggio

I Presidenti di seggio elettorale, che sono 949 (919 presidenti di seggio ordinario + 30 di seggio speciale), vengono nominati dal Presidente della Corte d'Appello di Torino, che provvede anche allo loro sostituzione in caso di impedimento all'espletamento dell'incarico.

Il giorno di sabato (11 giugno c.a.) il Sindaco provvede alla sostituzione dei presidenti che non si sono presentati presso la sala del seggio per la costituzione del seggio.

## Funzioni del Presidente

Il Presidente del seggio provvede alle seguenti funzioni:

- nomina il Segretario del seggio;
- prende in consegna dal delegato del Sindaco il materiale occorrente per le operazioni di votazione e di scrutinio;

<sup>12</sup> L'onorario (non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali) retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti del seggio, nelle misure sopra indicate.



- provvede alla custodia della sala della votazione e del materiale ricevuto;
- sceglie il vice Presidente tra gli Scrutatori del seggio;
- soprintende ed è responsabile di tutte le operazioni del seggio;
- è incaricato dell'ordine pubblico della sala di votazione e dispone della Forza Pubblica e/o delle Forze Armate;
- ha la potestà di decisione, udito il parere degli Scrutatori, su tutte le difficoltà e gli incidenti relativi alle operazioni del seggio, sui reclami anche orali, sulle contestazioni e sulla nullità dei voti.

### *Vice Presidente*

È scelto dal Presidente fra gli Scrutatori (coadiuva il Presidente e ne fa le veci, in caso di assenza temporanea o impedimento sopraggiuntogli).

### *Segretario*

**È scelto dal Presidente**, prima dell'insediamento del seggio, **fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune (Torino) che siano in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado** (qualora il presidente non abbia scelto il segretario prima dell'insediamento del seggio, ciò non può impedire che vi provveda all'atto della costituzione dell'ufficio medesimo).

Il Segretario assiste il Presidente nell'adempimento delle operazioni del seggio ed è responsabile, insieme a lui, della regolare compilazione del verbale.

Inoltre, provvede alla registrazione dei voti durante lo spoglio delle schede, alla raccolta degli atti da allegare al verbale e alla confezione dei plichi.

### *Scrutatori*

Sono nominati<sup>13</sup> dalla Commissione Elettorale Comunale, in pubblica adunanza, nel periodo compreso tra il 25° e il 20° giorno antecedente la

<sup>13</sup> La nomina è effettuata ai sensi dell'art. 6 della legge n. 95/1989, come sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge n. 270/2005, ulteriormente modificato dall'art. 3-quinquies della legge n. 22/2006.

La legge di riforma elettorale introduce modifiche alla legge n. 95/1989 recante "Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale..." relative al procedimento di aggiornamento dell'Albo ed alla designazione degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale, pertanto:

- *Resta inalterato il termine per la presentazione delle domande ai fini dell'iscrizione nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore che rimane quello del 30 novembre di ogni anno.*
- *Modifica la procedura di nomina degli scrutatori: la Commissione elettorale comunale deve procedere all'unanimità alla nomina e non più al sorteggio degli scrutatori per la costituzione*



data della votazione fra gli **iscritti nelle liste elettorali del Comune** (Torino): per le elezioni in corso gli Scrutatori nominati sono 2867. Quando al momento della costituzione del seggio mancano uno o più Scrutatori, compete al Presidente procedere immediatamente alla loro sostituzione: pertanto **gli Scrutatori devono essere presenti, con la massima puntualità, presso il locale del seggio, alle ore 16.00 di sabato 11 giugno, alle ore 8.00 di DOMENICA 12 GIUGNO e alle ore 7.00 di lunedì 13 giugno.**

**I sostituti devono essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Torino ed essere in possesso dei requisiti<sup>14</sup> prescritti dalla normativa.**

Gli Scrutatori provvedono ai seguenti compiti:

- firma delle schede di votazione per la loro autenticazione;
- identificazione e registrazione degli elettori che si presentano a votare;
- spoglio delle schede;
- registrazione dei voti durante le operazioni di scrutinio;
- confezione e recapito dei plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

---

*degli uffici elettorali di sezione in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria disciplinata da legge statale.*

- *La Commissione elettorale comunale deve procedere all'unanimità anche alla formazione della graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell'Albo, al fine di sostituire, in caso di eventuale rinuncia o impedimento, gli scrutatori nominati, ove la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, si procede alla formazione della graduatoria tramite sorteggio.*

[Le nomine degli scrutatori di seggio elettorale, per le elezioni comunali 2011, sono state effettuate dalla Commissione elettorale comunale riunita in pubblica adunanza il giorno 18 maggio 2011, alle ore 9.00, presso la Direzione Servizi Civici - sala matrimoni - via C.I. Giulio 22.]

<sup>13</sup> Ai componenti del seggio speciale spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni.

<sup>14</sup> Art. 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361:

«Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

- a) coloro che alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età (\*);
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione».

(\* ) N.B.: Il limite del 70° anno di età non trova più applicazione nei confronti degli scrutatori, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.



### *Rappresentanti dei partiti o gruppi politici presenti in Parlamento e dei promotori del referendum*

I delegati di ciascun partito o gruppo politico rappresentato in parlamento e i delegati dei promotori del referendum, hanno la facoltà di designare due propri rappresentanti<sup>15</sup> presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale (art. 19, secondo e terzo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352).

Le designazioni devono essere presentate alla segreteria del Comune, entro il venerdì antecedente la votazione, a mezzo di dichiarazione scritta con firma autenticata secondo le modalità di legge (art. 14 L. 53/1990), che provvederà ad inviarle ai rispettivi presidenti di seggio.

Il Presidente del seggio deve accertare la regolarità della designazione che deve essere effettuata a norma degli art. 25, primo comma del T.U. n. 361/1957<sup>16</sup> e art. 19, terzo comma, della legge n. 352/1970<sup>17</sup>.

Qualora non ricorrano tali condizioni, il designato non può essere ammesso ad assistere alle operazioni elettorali del seggio.

I rappresentanti hanno diritto:

- a) ad assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione;
- b) a far inserire nel verbale succinte dichiarazioni;

<sup>15</sup> Tali rappresentanti, di cui uno effettivo e l'altro supplente, possono essere designati, presso ciascun seggio, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte anche di uno solo dei promotori di ciascun referendum. Le relative designazioni vanno presentate, entro il venerdì precedente la consultazione, al segretario del Comune, che ne curerà la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, oppure vanno presentate direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio o la domenica mattina, purché prima dell'inizio della votazione. Tali designazioni dovranno essere autenticate, ai sensi dell'art. 25, primo comma del D.P.R. n. 361/57 dal notaio o da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/90.

<sup>16</sup> Art. 25 - 1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione (art. 14, L. 53/1990), i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

<sup>17</sup> Art. 19 - 3. Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale del referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del referendum.



- c) ad apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio, nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione;
- d) a trattenersi all'esterno del locale del seggio durante il tempo in cui questo rimane chiuso.

I rappresentanti, per l'esercizio delle loro funzioni, possono portare un bracciale o altro distintivo con riprodotto il contrassegno del Partito o del Gruppo politico rappresentato in Parlamento oppure che rechi la denominazione del Comitato promotore del/dei referendum da loro rappresentato.

I rappresentanti di cui trattasi, qualora ne facciano richiesta, possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale (*art. 9, quarto comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136*) o dall'ufficio distaccato di sezione (*art. 53, primo comma, del testo unico n. 361/1957*) o dallo stesso ufficio distaccato incaricato della raccolta del voto a domicilio (*art. 1 del Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22*).

È consentito ai rappresentanti predetti di trattenersi all'esterno della sala in cui ha sede l'ufficio elettorale di sezione durante il tempo in cui questa rimane chiusa (*art. 64, ultimo comma, del testo unico n. 361*).

In base al provvedimento del 12 febbraio 2004 (Disposizioni in materia di comunicazione e di propaganda politica) nonché all'ulteriore provvedimento del 7 settembre 2005 (Misure in materia di propaganda elettorale) adottati dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito dell'entrata in vigore del codice approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stati ribaditi limiti e divieti al trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, che gli scrutatori e i rappresentanti di lista (o del Comitato promotore del/dei referendum o dei candidati) sono tenuti ad osservare nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In tale contesto, è illegittima la compilazione, da parte dei predetti soggetti, di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato.

### **Sanzioni penali**

Sono previste sanzioni penali per chiunque turbi, in qualsiasi modo, il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio (artt. da 100 a 104 e 109, D.P.R. n.361/1957 e succ modif. e int.).



***Il divieto di introdurre telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini nelle cabine elettorali***

**Su proposta del ministro dell'Interno è stato approvato, dal Consiglio di Ministri, un provvedimento<sup>18</sup> che vieta di introdurre all'interno delle cabine elettorali apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.** La norma si rende necessaria per poter garantire il rispetto del diritto, sancito dall'art. 48 comma 2 della Costituzione, alla segretezza del voto.



Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione dell'elettore al seggio per l'esercizio del voto, dopo la necessaria identificazione mediante documento di identità e tessera elettorale, inviterà l'elettore stesso a depositare in un contenitore le apparecchiature indicate di cui è al momento in possesso.

Le apparecchiature depositate dall'elettore, così prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione ed annotate in apposito registro, unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, saranno restituite dopo l'espressione del voto.

<sup>18</sup> "DECRETO LEGGE - 1 aprile 2008, n. 49

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie. (GU n. 80 del 4-4-2008)

Art. 1.

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie e' vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui e' al momento in possesso.

3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.

4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 e' punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro."



### **Permessi elettorali per l'esercizio del diritto di voto**

Una prima, doverosa precisazione riguarda un dubbio che spesso il lavoratore si pone in quanto elettore presso comuni distanti dal comune in cui abitualmente è domiciliato per lavoro: in questa circostanza non è previsto nessun istituto normativo che conceda ai lavoratori dei permessi specifici per recarsi al comune di residenza ed espletare le operazioni di voto.

Essendo però, il voto, un diritto (dovere) costituzionalmente riconosciuto [Costituzione della Repubblica Italiana, art. 48], il lavoratore ha il diritto di chiedere ed ottenere permessi non retribuiti per raggiungere il proprio comune di residenza con i mezzi di trasporto ordinari (treno, aereo, nave) e, il datore di lavoro, non potrà negare al dipendente il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per raggiungere il comune presso il quale il lavoratore dovrà votare.

A tal fine però, il datore di lavoro concederà al lavoratore le giornate di permesso necessarie, scalando le stesse dal suo monte ore (ferie o permessi) maturato.

Le Aziende/Imprese potranno decidere se imputare i permessi in questione in conto ferie, ovvero per il recupero delle ore di lavoro perdute secondo le norme e i regolamenti previsti dalle varie tipologie contrattuali.

Per quanto riguarda il viaggio, sono previste agevolazioni sulle spese sostenute, a fronte della presentazione della tessera elettorale.

Il lavoratore avrà poi cura di presentare al proprio datore di lavoro, se richiesta, la tessera elettorale, che dovrà presentare il timbro di convalida della sezione, che attesti l'avvenuto esercizio del diritto di voto.

### **Riposi compensativi per le funzioni svolte presso i seggi**

Secondo quanto stabilito dall'art. 40, primo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati e s.m.e i.*), **l'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.**

L'art. 108 del testo unico anzidetto stabilisce che coloro i quali, senza giustificato motivo, rifiutino di assumere l'incarico, o che non si trovino

presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da (euro) € 309,00 a € 516,00.

La stessa sanzione è prevista, dal predetto articolo, per i membri dell'Ufficio elettorale di sezione che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Ciò posto, **i lavoratori impegnati in operazioni di voto hanno diritto a riposi compensativi, per i giorni festivi e/o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali.**

Sulla scorta di quanto sopra, con l'art. 119, come sostituito dall'art. 11 della legge 1990, n. 53, sono state introdotte norme che regolano la fruizione di riposi compensativi a seguito di funzioni svolte (presidente, segretario, scrutatore o rappresentante di lista o gruppo) presso gli Uffici elettorali di sezione:

*"Articolo 119.*

- 1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.*
- 2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa[\*].*

*[\*] In base all'Articolo 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992), il comma 2 dell'Articolo 119 va inteso nel senso che i lavoratori di cui al comma 1 dello stesso Articolo 119 hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali."*

Nel caso di specie, i soggetti (lavoratori dipendenti) che partecipano alle operazioni elettorali **hanno diritto di assentarsi dal lavoro per tutta la durata delle operazioni elettorali**, in quanto i giorni di assenza sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Sinteticamente:

- **Giorni lavorativi** - devono essere considerati tali i giorni di lunedì, martedì (qualora le operazioni di scrutinio abbiano termine dopo le ore



24.00 del lunedì) e, la giornata di sabato se il contratto di lavoro prevede sei giorni lavorativi. Può essere considerato giorno lavorativo anche la domenica quando si è in presenza di particolari attività che prevedono la giornata di riposo in un giorno diverso dalla domenica stessa.

I giorni di assenza dal lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Il riconoscimento di un trattamento pari al valore corrispondente all'intera giornata è determinato dalla giurisprudenza di merito, la quale fa espressamente riferimento ai giorni e **non alle ore trascorse ai seggi**.

- **Giorni non lavorativi** - devono essere considerati tali i giorni concomitanti con la giornata di sabato (se il contratto di lavoro prevede cinque giorni lavorativi) salvo specifiche attività (ad esempio turnazioni, settimana corta spostata, ecc.). Per questi giorni è prevista la corresponsione di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, oppure al riconoscimento di riposi compensativi.
- **Giorni festivi** - devono essere considerati tali i giorni di domenica a le giornate festive retribuite previste dal calendario delle festività. Anche per questi giorni spetta lo stesso trattamento indicato al punto precedente.

Per quanto concerne la scelta tra la fruizione dei riposi compensativi, oppure l'eventuale quota retributiva della/e giornata/e, l'attuale normativa non prevede a chi compete la scelta. Pertanto, si può ritenere che il recupero compensativo relativo alla domenica, generalmente intesa come "riposo settimanale", debba essere fruito immediatamente: la rinuncia al riposo deve comunque essere validamente accettata dal lavoratore, in relazione anche a norme e regolamenti che dettano disposizioni in materia (v. articolo 36 della Costituzione "(omissis) *La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi*", e articolo 2109 del Codice Civile "*Periodo di riposo. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.*(omissis)") mentre, per le altre giornate, sia auspicabile un accordo tra le parti circa il tipo di opzione (riposo compensativo o corresponsione di specifiche quote retributive).

Nell'ipotesi in cui non sia possibile trovare un accordo tra le parti, si può ritenere che il legislatore, avendo già aggravato la posizione del datore di lavoro, sotto tale profilo, assegni al datore di lavoro la facoltà di scelta al fine di salvaguardare anche le eventuali esigenze tecnico produttive e/o di servizio.

## *riposi compensativi - tabella riepilogativa*

Tipo di contratto	Giornate di presenza al seggio	Riposi compensativi
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 5 (cinque) giorni lavorativi (da lunedì a venerdì - c.d. "settimana corta").	sabato - domenica - lunedì (giorni festivi o non lavorativi: sabato e domenica)	due giornate - indicativamente vengono fruiti dal giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì e mercoledì (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)
Lavoratore con orario di lavoro settimanale distribuito su 6 (sei) giorni lavorativi (da lunedì a sabato).	sabato - domenica - lunedì (giorni festivi o non lavorativi: domenica)	una giornata - indicativamente viene fruita il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di scrutinio, generalmente: martedì, (in alternativa da concordare tra datore di lavoro e lavoratore)
<b>NB: Qualora le operazioni di scrutinio si protraggano nelle prime ore del giorno successivo (il martedì), i giorni di riposo compensativo spettanti saranno il mercoledì e il giovedì [su 5 gg lav.] oppure mercoledì [su 6 gg lav].</b>		

*(Quanto sopra riportato non costituisce titolo probatorio finalizzato alla fruizione dei riposi o in caso di contenzioso tra le parti.)*

### *Attestazione da presentare al datore di lavoro*

Come tutte le assenze dal lavoro, anche quelle relative all'espletamento di mansioni presso i seggi elettorali devono avere adeguata giustificazione. La documentazione primaria che giustifica il trattamento normativo su esposto, è rappresentata essenzialmente dalla copia della nomina alla mansione notificata all'interessato.

Il lavoratore è tenuto ad informare preventivamente il datore di lavoro della partecipazione alle operazioni dell'Ufficio Elettorale di sezione, presentando copia della nomina alla funzione pervenuta dall'Ufficio Elettorale del Comune. E' consigliabile prevedere - se possibile - un congruo preavviso, soprattutto nei casi in cui l'attività svolta dal lavoratore sia di natura essenziale o primaria nell'attività aziendale.

Il lavoratore, al rientro sul posto di lavoro dovrà presentare, al datore di

lavoro o chi per esso (ufficio personale, ecc.), idonea documentazione attestante i giorni di presenza al seggio, sottoscritta dal Presidente e recante il timbro della sezione elettorale.

A titolo puramente indicativo e in riferimento alle maggiori richieste pervenute al Servizio Elettorale, di seguito, descrizione della documentazione generalmente presentata:

#### Scrutatori

- Copia della nomina (o copia fotostatica)
- Dichiarazione, firmata e timbrata, a cura del presidente del seggio che attesta lo svolgimento delle funzioni e la presenza al seggio (meglio se corredata da orario iniziale e finale delle operazioni)
- Se lo scrutatore è stato nominato dal presidente del seggio in sostituzione di uno scrutatore mancante, quindi sprovvisto di copia della nomina, e se la documentazione presentata risultasse insufficiente, il Servizio Elettorale del Comune, su richiesta dell'interessato, rilascerà successivamente apposita dichiarazione.

#### Presidenti di seggio

- decreto di nomina (o copia fotostatica)
- dichiarazione (vistata e timbrata dal vicepresidente) che comprovi giorno e ora di inizio delle operazioni presso i seggi.
- Analoga dichiarazione, nel caso quella presentata risultasse insufficiente, potrà essere richiesta successivamente al Servizio Elettorale

#### Segretari

- Dichiarazione, firmata e timbrata, a cura del presidente del seggio che attesta lo svolgimento delle funzioni e la presenza al seggio (meglio se corredata da orario iniziale e finale delle operazioni)
- Considerato che il Segretario viene nominato dal presidente del seggio e non è prevista alcuna emissione di decreto di nomina, se la documentazione presentata risultasse insufficiente, il Servizio Elettorale del Comune, su richiesta dell'interessato, rilascerà successivamente apposita dichiarazione.

#### Rappresentanti di lista

- dichiarazione redatta dal presidente di seggio che attesta l'esecuzione dell'incarico ricevuto dalla lista con specificazione del tipo di elezione (politiche, provinciali, comunali ecc.) e recante l'orario di presentazione al seggio e quello conclusivo delle operazioni di spoglio dell'ultimo giorno.



- Analoga dichiarazione, nel caso quella presentata risultasse insufficiente, potrà essere richiesta successivamente al Servizio Elettorale.

Vista la singolare funzione svolta dai rappresentanti di lista, particolare attenzione va posta per i documenti giustificativi da presentare al rientro sul posto di lavoro: si consiglia perciò di far riportare, sulla dichiarazione, anche menzione specifica dell'accreditamento nella giornata di sabato all'atto della costituzione del seggio (se presente).

Per coloro che hanno svolto le funzioni sopra descritte ai seggi, in caso di ulteriore richiesta di documentazione al Servizio Elettorale, è inderogabile l'indicazione:

- del numero di seggio
- della scuola o plesso presso il quale ha svolto le mansioni
- del recapito telefonico (necessario per l'avviso di ritiro del documento)

#### *liquidazione degli onorari ed esenzione fiscale*

La retribuzione a carico del datore di lavoro rappresenta a tutti gli effetti una voce retributiva e come tale assoggettabile a ritenute e a contribuzione. Tali somme sono, per il datore di lavoro, deducibili dalla determinazione del reddito complessivo (articolo 62, comma 1, DPR 917/1986).

Per quanto riguarda i compensi percepiti dai lavoratori per la presenza ai seggi da parte dell'Amministrazione Pubblica competente, in ordine alle ritenute erariali, si fa presente che l'articolo 9, comma secondo, della legge 21 marzo 1990, n. 53, dispone che gli onorari dei componenti gli Uffici Elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (incluse quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

---

## SCRUTINIO

Terminata la votazione (*ore 15,00 di lunedì 13 giugno*), appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro dei votanti per ogni consultazione, si procede alle operazioni di scrutinio dei referendum, in caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, le operazioni di spoglio delle schede devono essere effettuate separatamente per ciascun referendum, secondo l'ordine numerico riportato sulla parte esterna della scheda corrispondente a quello in cui le richieste di referendum popolare abrogativo sono state depositate e dovranno svolgersi senza alcuna interruzione per essere ultimate entro le ore 14 di martedì 23 giugno, giorno successivo a quello di chiusura della votazione (art. 73 T.U. n. 361/1957 e art. 1, comma sesto, L. 16 aprile 2002, n. 62).



Alle operazioni di scrutinio possono assistere solamente gli elettori della sezione, oltre, naturalmente, ai rappresentanti.

### *Spoglio e registrazione dei voti*

Assegnati i compiti per le operazioni di scrutinio ai singoli componenti del seggio, il presidente deve rimuovere il bloccaggio dell'urna contenente le schede votate e, senza aprirla, deve agitarla perché le schede possano opportunamente mescolarsi. Dopo di ciò, il presidente poserà nuovamente l'urna al tavolo e, apertala, procederà alle operazioni di spoglio.

Per tale procedimento, si osservano le seguenti istruzioni ministeriali:

- Lo scrutatore designato dalla sorte estrae dall'urna una scheda per volta e la consegna al presidente.
- Questi legge ad alta voce, la risposta che è stata data al quesito e passa la scheda ad un altro scrutatore che, insieme al segretario, prende nota, negli appositi prospetti delle tabelle di scrutinio, del numero dei voti raggiunti di volta in volta da ognuna delle due risposte.

Il segretario proclama ad alta voce i voti riportati da ciascuna risposta.

Il terzo scrutatore pone la scheda, il cui voto è stato spogliato, nella apposita scatola/contenitore: le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

Infine il presidente procede alla chiusura del verbale ed alla formazione dei plichi per la trasmissione, agli uffici competenti, degli atti e documenti della votazione e dello scrutinio.

**CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI**

delle operazioni del procedimento referendario.

*(52° giorno antecedente le votazioni)*

Scadenza del termine entro il quale devono essere apportate le cancellazioni dalle liste elettorali degli elettori che hanno trasferito la propria residenza in altro Comune<sup>19</sup> della Repubblica.

*(45° giorno antecedente le votazioni)*

Pubblicazione, mediante affissione a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi popolari con il quale viene dato avviso agli elettori:

- della data della votazione;
- della scadenza del termine entro il quale devono essere cancellati dalle liste elettorali gli elettori che abbiano perduto la cittadinanza italiana, che siano incorsi nella perdita del diritto elettorale;
- della scadenza del termine entro il quale devono essere iscritti nelle liste elettorali gli elettori che abbiano trasferito la residenza nel Comune o che abbiano variato la loro abitazione trasferendosi nella circoscrizione di altra sezione del Comune.

*(Entro il 10° giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi)*

Compilazione da parte della Commissione elettorale comunale di un elenco in triplice copia dei cittadini che pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le votazioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal Sindaco alla Commissione elettorale circondariale la quale depenna dagli esemplari delle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'Albo pretorio.

La terza copia viene depositata presso la Segreteria del Comune.

*(30° giorno antecedente le votazioni)*

Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale iscrive nelle liste elettorali gli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative.

---

<sup>19</sup> Le disposizioni in materia, dato il carattere locale della votazione, prevedono che i Comuni non interessati alla consultazione di cui trattasi, — ove lo ritengano — potranno soprassedere all'effettuazione dell'anzidetta revisione dinamica straordinaria sempre che non vengano direttamente attivati da uno dei Comuni nei quali si terranno le elezioni.



*(Tra il 25° e il 20° giorno antecedente la data delle votazioni)*

Designazione, da parte della Commissione elettorale comunale in pubblica adunanza, dei nominativi, compresi nell'Albo degli scrutatori, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli uffici elettorali di sezione.

*(15° giorno antecedente le votazioni)*

- scadenza del termine entro il quale si possono apportare le variazioni per decesso dell'elettore.

sabato 11 giugno

*(giorno antecedente le votazioni)*

**ore 16 - costituzione e insediamento dell'ufficio elettorale di sezione**

### **DOMENICA 12 GIUGNO**

*(primo giorno della votazione)*

**ore 8,00 - apertura della votazione** (che prosegue **fino alle ore 22**)

### **LUNEDÌ 13 GIUGNO**

*(secondo giorno della votazione)*

**ore 7,00 - apertura della votazione** (che prosegue **fino alle ore 15,00**)

lunedì 13 giugno

*(subito dopo la chiusura della votazione e appena terminate le operazioni di riscontro)*

Inizio delle operazioni di scrutinio da svolgersi senza interruzione e secondo l'ordine numerico.

martedì 23 giugno

*(entro le ore 14,00)*

Termine entro il quale devono essere portate a compimento le operazioni di scrutinio.

**Statistiche e curiosità****CORPO ELETTORALE**

I dati sotto riportati, sono aggiornati in base ai risultati della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali al 15° giorno antecedente le elezioni.

Al corpo elettorale vengono sottratti i cittadini italiani residenti all'estero in quanto ammessi al voto per corrispondenza, pertanto, il referendum vedrà interessati:

- nelle 919 sezioni elettorali presenti sul territorio cittadino 675.367 elettori, di cui 316.606 maschi e 358.761 femmine (i dati si riferiscono al 15° giorno antecedente la votazione);
- 29.165 cittadini torinesi residenti all'estero voteranno per corrispondenza (legge 27 dicembre 2001, n. 459 e succ. m. e i.).

corpo elettorale della Città:

Aventi diritto al voto al 15° gg antecedente la votazione	maschi	femmine	totale
<b>totale VOTANTI</b>	<b>316606</b>	<b>358761</b>	<b>675367</b>
<b>Italiani residenti estero (votano per corrispondenza)</b>	15663	13502	29165



Curiosità (solo residenti)	maschi	femmine	totale
Compiono il 18mo anno di età alla data della votazione	8	9	17
centenari	33	232	265
18enni che saranno esclusi dal voto	164	158	322
voteranno per la prima volta	50	42	92

Fasce di età (~)	maschi	femmine	totale
18-20	8262	7719	15981
21-40	89961	85721	175682
41-60	114867	117388	232255
Over 60	112577	154290	266867
<b>totale</b>	<b>325667</b>	<b>365118</b>	<b>690785</b>

**SUDDIVISIONE TERRITORIALE**

<b>SEZIONI ELETTORALI</b>	<b>919</b>
---------------------------	------------





## Tabella componenti seggio

SEZIONI ELETTORALI		GIUGNO 2011		REFERENDUM ABROGATIVI	
<b>SEZIONI ELETTORALI :</b>			<i>TOT.</i>	<i>TOT. GEN.</i>	
(sul territorio del Comune)					
<i>NORMALI</i>				<b>843</b>	
<i>SPECIALI:</i>					
ospedali	<i>OSPEDALIERE (C)</i>	<b>10</b>			
luoghi di cura 100/199 p.l.	<i>CASE DI CURA (D)</i>	<b>15</b>			
case ciondariali	<i>DETEZIONE (A)</i>	<b>5</b>			
	<b>TOTALE SPECIALI</b>	<b>30</b>	30	<b>30</b>	
Sezioni individuate ai sensi art. 9 (< 100 p.letto)			46	<b>46</b>	
<b>TOTALE GENERALE SEZIONI</b>			919	<b>919</b>	
Sezioni individuate ai sensi art. 1 L. 15/1991 (H)			377	<b>377</b>	
<b>PRESIDENTI/SCRUTATORI NECESSARI ALLA COMPOSIZIONE</b>					
<i>PRESIDENTI ORDINARI</i>			919	<b>919</b>	
<i>PRESIDENTI SPECIALI</i>			30	<b>30</b>	
<b>TOTALE PRESIDENTI</b>				<b>949</b>	
			<i>TOT. SEZ</i>	<i>TOT. SCRUTATORI</i>	
<i>SCRUTATORI ORDINARI (SEZ. NORMALI)</i>	3		843	<b>2529</b>	
<i>SCRUTATORI ORDINARI IN SEZ. SPECIALI (OSP/CARC/&gt;100 P.L.)</i>	3		30	<b>90</b>	
<i>SCRUTATORI SPECIALI IN SEZ. SPECIALI (OSP/CARC/&gt;100 P.L.)</i>	2		30	<b>60</b>	
<i>SCRUTATORI ORDINARI IN SEZ. SPECIALI (LUOGHI CURA &lt;100 P.L.)</i>	4		46	<b>184</b>	
<b>TOTALE SCRUTATORI</b>			903	<b>2863</b>	
<i>totale scrutatori + presidenti</i>				<b>3812</b>	

**APPENDICE NORMATIVA**

Le norme che regolano le consultazioni elettorali sono:

**I****COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

Costituzione della Repubblica Italiana: articoli 12, 48, 71, 75, 132 e 138

**II****NORME SUI REFERENDUM**

LEGGE 25 maggio 1970, n. 352.

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

LEGGE 22 maggio 1978, n. 199.

Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 9 maggio 1995

Caratteristiche essenziali della parte esterna della scheda di votazione in caso di svolgimento di più referendum popolari previsti dall'art. 75 della Costituzione

**III.****NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*(applicabili ai referendum a norma dell'art. 50 della legge 25 maggio 1970, n. 352)*

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1957, n. 361.

Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati

**IV.****ALTRE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO ELETTORALE E REFERENDARIO**

LEGGE 8 marzo 1975, n. 39.

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato

LEGGE 23 aprile 1976, n. 136.

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale



LEGGE 7 febbraio 1979, n. 40.

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti l'iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero

LEGGE 13 marzo 1980, n. 70.

Determinazione degli onorari dei componenti gli Uffici elettorali e delle schede e delle urne per la votazione

LEGGE 8 marzo 1989, n. 95.

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

LEGGE 21 marzo 1990, n. 53.

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 15.

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

LEGGE 16 gennaio 1992, n. 15.

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104.

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

LEGGE 5 febbraio 1998, n. 22.

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione Europea

LEGGE 30 aprile 1999, n. 120.

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 2000, n. 121.  
Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 2000, n. 299.  
Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120

LEGGE 27 dicembre 2001, n. 459.  
Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2003, n. 104.  
Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1.  
Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata per lo scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

DECRETO-LEGGE 1° aprile 2008, n. 49  
Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66  
Codice dell'ordinamento militare

DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO 1° aprile 2011  
Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettoni per timbri elettorali

DECRETO-LEGGE 11 aprile 2011, n. 37  
Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011



CITTA' DI TORINO

# Servizio Elettorale

DIREZIONE SERVIZI CIVICI  
SERVIZI DEMOGRAFICI ED ELETTORALI  
SYSTEM INFO ELE

REFERENDUM ABROGATIVI

DSC - SE - ELE - V04  
Pag. 74